

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 giugno 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2016, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione. (17R00024) Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2016, n. 18.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019. (17R00044) Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres.

Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali). (17R00078) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (17R00080) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2016, n. 19.

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio. (17R00081) Pag. 21

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67, della Regione Toscana concernente «(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" relative alla seconda variazione al bilancio 2016). (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 44 del 5 ottobre 2016, Parte prima). Avviso tecnico di errore materiale.». (17R00192) Pag. 31





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2016, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 14 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)

1. Nella rubrica dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «Province» sono aggiunte le seguenti: «e della Città metropolitana».

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «Provincia» sono aggiunte le seguenti: «e della Città metropolitana».

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2007

1. L'art. 13 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 22/2007

1. L'art. 24 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente Titolo si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 4.

Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 22/2007

1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 25-bis della legge regionale n. 22/2007

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (*Banche dati regionali*). — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), in materia di energia, operano le seguenti banche dati regionali:

a) il catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL), contenente le schede identificative, la documentazione tecnica, i rapporti di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria;

b) il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL), quale banca dati contenente gli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria dai tecnici abilitati.».

Art. 6.

Abrogazione degli articoli 26, 27, 28, 28-bis e 28-quater della legge regionale n. 22/2007

1. Gli articoli 26, 27, 28, 28-bis e 28-quater della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 22/2007

1. L'art. 29 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Regolamento*). — 1. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia, con regolamento regionale adottato ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello statuto, sono definiti:

a) i piani e le procedure di controllo per la verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi alla Regione Liguria;



b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica al SIAPEL;

c) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL;

d) i criteri per l'iscrizione all'elenco, di cui all'art. 30, comma 2, dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;

e) le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013;

f) ogni altra disciplina demandata al regolamento dalla presente legge, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale n. 22/2007)

1. Il comma 4 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti stessi, i responsabili degli impianti sono tenuti alla corresponsione di un contributo, per ogni rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso al CAITEL.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le modalità di determinazione e di versamento del contributo previsto dal comma 4, nonché per le conseguenze del mancato pagamento, si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 22/2007)

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai sensi dell'art. 26,» sono soppresse e le parole: «con quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 29» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni e ai requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale».

Art. 10.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 22/2007)

1. I commi 4, 5 e 7 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Il comma 10 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«10. Per la disciplina delle sanzioni amministrative in materia di attestazione energetica degli edifici si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 15, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.».

3. Il comma 11 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«11. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni competono alla Regione.

L'accertamento delle infrazioni può essere esercitato tramite I.R.E. S.p.a.».

4. I commi 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies e 11-nonies dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

5. Dopo il comma 15-bis dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«15-ter. L'irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), è delegata ai comuni, alle province e alla Città metropolitana rispettivamente competenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), e dell'art. 8, comma 1, lettera k).».

Art. 11.

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6 (Regolamento di attuazione dell'art. 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: «Norme in materia di energia»):

a) le lettere a), b), c), d) g) e h) del comma 1 dell'art. 1;

b) l'art. 2;

c) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'art. 3;

d) gli articoli 4 e 5;

e) i commi 1 e 3 dell'art. 6;

f) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14;

g) la lettera a) del comma 1 dell'art. 17, limitatamente alle parole: «che deve essere conforme a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento»;

h) la lettera b) del comma 1 dell'art. 17;

i) l'art. 21;

j) gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2016-2018:



esercizio 2016.

Stato di previsione dell'entrata:

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni»;

Stato di previsione della spesa:

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma 1 «Fonti energetiche»;

esercizio 2017.

Stato di previsione dell'entrata:

iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni».

Stato di previsione della spesa:

iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma 1 «Fonti energetiche»;

esercizio 2018.

Stato di previsione dell'entrata:

iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni».

Stato di previsione della spesa:

iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma 1 «Fonti energetiche».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 dicembre 2016

TOTI

(*Omissis*).

17R00024

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2016, n. 18.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/II del 15 dicembre 2016*)

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilancio di previsione 2017-2019 - stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2017-2019, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 304.174.944,99 e in termini di cassa in euro 473.523.266,60;

b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 283.701.166,60;

c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 281.533.366,60.

Art. 2.

Bilancio di previsione 2017-2019 - stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2017-2019, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 304.174.944,99 e in termini di cassa in euro 473.523.266,60;

b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 283.701.166,60;

c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 281.533.366,60.



Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione 2017-2019

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2017.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Bolzano, 15 dicembre 2016

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(Omissis).

17R00044

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres.

Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. 54 - del 12 dicembre 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport);

Viste in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 36, che hanno completamente ridefinito le azioni regionali in materia di biblioteche, con contestuale abrogazione della previgente legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);

Viste inoltre le disposizioni recate:

dall'art. 39, che demanda a successivo regolamento regionale attuativo, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, l'introduzione della disciplina di

dettaglio delle norme suindicate, con specifico riferimento alle caratteristiche e alle modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, ai requisiti delle biblioteche centro sistema, ai requisiti ed alle modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e, infine, ai criteri e alle procedure per la concessione dei contributi previsti a sostegno del settore bibliotecario;

dall'art. 45, che prevede la cumulabilità, con altri contributi pubblici, di tutti i contributi concessi in base alla legge medesima, e definisce inoltre l'oggetto della rendicontazione, consentendo che, per i contributi previsti nel settore bibliotecario, essa ricomprenda tutte le spese ammissibili sostenute nel corso dell'esercizio, incluse quelle effettuate prima della presentazione della domanda, e ponendo a carico dei beneficiari l'obbligo di rendicontare le spese relative ai contributi medesimi solo fino all'ammontare dell'importo concesso, salvo quanto diversamente disposto con bando o regolamento;

dall'art. 48, il quale definisce la disciplina transitoria necessaria per assicurare il graduale passaggio dal regime previgente alla nuova normativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2105 dell'11 novembre 2016, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)»;

Preso atto che nella seduta del 29 novembre 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione della Giunta regionale, concordando peraltro su alcune modifiche presentate alla Commissione stessa dall'Assessore competente in materia di cultura;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2331 del 2 dicembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 39 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di assetto e sviluppo della rete bibliotecaria regionale e disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a favore dei soggetti che compongono la rete stessa.

2. In particolare, il presente regolamento definisce:

a) le caratteristiche dei sistemi bibliotecari, le modalità e i termini del procedimento per la loro costituzione e i requisiti delle biblioteche centro sistema;

b) i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e per la loro periodica revisione nonché i termini dei relativi procedimenti;

c) i criteri, le modalità e i termini dei procedimenti per la concessione, ai sensi degli articoli 26, 30, comma 3, 33, comma 2 e 34 della legge, di contributi annui volti a sostenere:

- 1) l'attività dei sistemi bibliotecari;
- 2) l'attività delle biblioteche di interesse regionale;

3) lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Friuli-Venezia Giulia e l'attività istituzionale di tale associazione;

4) l'attività svolta dai poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale;

d) le modalità di presentazione dei rendiconti relativi ai contributi concessi;

e) il regime transitorio necessario per assicurare il coordinato inizio, in via di prima applicazione, dei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c), numeri 1) e 2).

Capo II

SISTEMI BIBLIOTECARI

Art. 2.

Definizione dei sistemi bibliotecari

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per sistema bibliotecario, di seguito denominato sistema, un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli, o secondo le forme di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), al quale possono aderire anche le biblioteche non riconosciute di interesse regionale, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 23, comma 4, lettere a), b) e c), della legge, che assicura la cooperazione fra istituti bibliotecari e fornisce gratuitamente all'utenza servizi coordinati basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull'armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale.

2. Il sistema è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) presenza di almeno cinque biblioteche di medie e piccole dimensioni situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali contigue, nel rispetto dell'art. 23, commi 5 e 6, della legge;

b) presenza di una biblioteca di ente locale, di seguito denominata biblioteca centro sistema, che per la quantità e la qualità dei documenti posseduti e dei servizi erogati, svolge nei confronti delle stesse un ruolo di coordinamento;

c) aggregazione dell'insieme delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base di una convenzione tipo che reca anche le disposizioni per il funzionamento del sistema. La convenzione tipo è adottata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32 della legge, di seguito denominata Conferenza.

3. Fermo restando il disposto dell'art. 14 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:

a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale; si intende per bacino d'utenza di dimensione sovracomunale il numero complessivo degli utenti attivi nel corso dell'anno anteriore a quello di presentazione del progetto di cui all'art. 3, comma 1, del quale almeno il 10 per cento risulti costituito da persone residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la biblioteca stessa; per utenti attivi si intendono le persone che usufruiscono per almeno una volta, nell'arco di un anno solare, dei servizi della biblioteca;

b) raggiunge tutti i valori attesi degli standard obiettivo dinamici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza.

4. Ai fini del presente regolamento, per obiettivi standard dinamici si intendono gli indicatori individuati come strumenti di misurazione e di valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi e dalle singole biblioteche che ne fanno parte.

Art. 3.

Modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi

1. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominato Servizio, un progetto, predisposto in collaborazione con i soggetti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed i rapporti interni, nonché le modalità di cooperazione e di funzionamento ed i servizi destinati all'utenza; il progetto è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).



2. Il progetto di cui al comma 1 può prefigurare l'aggregazione solo di biblioteche che, in caso di positiva conclusione del procedimento, si prevede non risulteranno fare parte di alcun altro sistema a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

3. In relazione al disposto del comma 2, al progetto di cui al comma 1 sono allegate le dichiarazioni con le quali i rappresentanti degli enti gestori delle biblioteche interessate alla costituzione del sistema si impegnano a far recedere le biblioteche stesse, entro novanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di positiva conclusione del procedimento ai sensi del comma 6, dagli altri sistemi di cui esse eventualmente facciano parte al momento della presentazione del progetto stesso.

4. La presentazione del progetto di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l'ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Servizio valuta la coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche, agli elementi e ai requisiti di cui all'art. 2, verifica la corrispondenza dello schema di convenzione costitutiva alla convenzione tipo, accerta l'osservanza delle disposizioni relative al rapporto fra l'assetto dei sistemi e quello delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale n. 26/2014, come recate dall'art. 23, commi 5 e 6, della legge, ed acquisisce infine il parere della Conferenza.

6. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, del progetto di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In caso di esito positivo dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 5, la deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, approva il progetto ed autorizza gli enti gestori delle biblioteche di cui è prevista l'aggregazione a stipulare la convenzione costitutiva del sistema, previa trasmissione al Servizio delle dichiarazioni con cui i rappresentanti degli enti gestori stessi attestano che le rispettive biblioteche non fanno parte di alcun altro sistema, ed eventualmente che è intervenuto il recesso oggetto della dichiarazione di impegno di cui al comma 3; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.

7. Il Servizio provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco dei sistemi, che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione, unitamente all'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale di cui all'art. 7, comma 4.

Art. 4.

Modifiche dell'assetto dei sistemi

1. Tutte le modifiche dell'assetto dei sistemi sono previamente comunicate al Servizio.

2. Le modifiche di un sistema che causano il venir meno delle caratteristiche, degli elementi e dei requisiti di cui all'art. 2 nonché le modifiche della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 6, che ne determinano la non rispondenza alla convenzione tipo di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), comportano l'esclusione dai contributi di cui all'art. 8.

3. Qualora una o più biblioteche di ente locale intendano aderire a un sistema, i rispettivi enti gestori ne danno comunicazione al Servizio, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al rapporto fra l'assetto dei sistemi e quello delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale n. 26/2014, come recate dall'art. 23, commi 5 e 6, della legge.

4. Qualora il Servizio non comunichi agli enti gestori delle biblioteche, interessate ad aderire a un sistema, l'esito negativo della verifica di cui al comma 3 entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma medesimo, le biblioteche stesse possono inoltrare la proposta di adesione all'ente gestore della biblioteca centro sistema, ai fini della sua accettazione.

Capo III

BIBLIOTECHE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 5.

Requisiti minimi e tipologia delle biblioteche di interesse regionale

1. Possono essere riconosciute come biblioteche d'interesse regionale le biblioteche ubicate nel territorio regionale, non aderenti ad alcun sistema, gestite da enti pubblici o privati, che forniscono servizi gratuiti all'utenza e rientrano, in ragione della natura dell'attività da esse svolta, nelle seguenti tipologie:

- biblioteche di conservazione;
- biblioteche specializzate;
- biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- biblioteche di conservazione: quelle dotate di fondi bibliografici e documentari unici e di grande valore storico, che svolgono prevalentemente un'attività di tutela e di valorizzazione di tali fondi, anche mediante la realizzazione di interventi conservativi e di restauro, e che offrono servizi a un'utenza specializzata;
- biblioteche specializzate: quelle che operano prevalentemente per la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni librerie e documentali riguardanti un particolare settore del sapere;
- biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale: quelle che sono utilizzate da particolari fasce di utenza quali, a titolo esemplificativo, i soggetti portatori di handicap, e da minoranze linguistiche.

Art. 6.

Criteri e modalità procedurali per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale

1. Gli enti pubblici o privati gestori di una biblioteca dotata dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, e rientrante in una delle tipologie ivi indicate, interessati ad ottenerne la qualifica di biblioteca di interesse regionale, presentano al Servizio, nel periodo intercorrente fra il 1° e il 31 gennaio, domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da una relazione illustrativa delle caratteristiche della biblioteca stessa e del suo patrimonio e da un prospetto con i dati inerenti alla sua attività, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del Servizio.

2. Nel caso in cui l'ente gestore sia un'associazione o una fondazione, alla domanda sono allegati anche copia conforme agli originali dell'atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale, oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione.

3. La presentazione della domanda di riconoscimento di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l'ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Sono inammissibili le domande:

- non inviate nell'arco temporale previsto al comma 1 per la loro presentazione;
- finalizzate al riconoscimento di biblioteche prive dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1;
- non corredate della relazione illustrativa e del prospetto di cui al comma 1;
- prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;
- trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).



5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa sia decorso inutilmente.

6. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità della domanda e procede alla sua valutazione verificando la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) adeguata estensione dell'orario di apertura al pubblico, che non deve essere inferiore ad una media annua di 25 ore settimanali;

b) ampio sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario complessivo, attuata attraverso la messa in rete dei relativi dati bibliografici, che deve riguardare almeno il 50 per cento del patrimonio medesimo;

c) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, di programmi di incremento di detto patrimonio comportanti l'acquisizione di opere di grande interesse storico culturale o di uno o più fondi documentari, funzionali al proprio settore di competenza;

d) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, in collaborazione con Università degli studi o istituti specializzati, di almeno due iniziative divulgative, di studio o di ricerca nel proprio settore di competenza;

e) presenza di almeno una figura professionale specializzata in ambito biblioteconomico;

f) presenza della carta dei servizi della biblioteca;

g) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati alla consultazione del patrimonio documentario custodito e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete.

7. Nel corso dell'istruttoria il Servizio effettua anche un sopralluogo presso la sede della biblioteca, allo scopo di verificare la sussistenza del requisito di cui al comma 6, lettera g).

8. A seguito dell'istruttoria il Servizio elabora e sottopone al parere della Conferenza una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e delle verifiche svolte ai sensi dei commi 6 e 7.

9. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, della domanda di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16-bis della legge regionale 7/2000. In caso di esito positivo la deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.

10. Qualora il Servizio rilevi, previa effettuazione di apposito sopralluogo, che una biblioteca già riconosciuta di interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, e degli ulteriori requisiti di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentita la Conferenza, alla revoca del riconoscimento stesso.

11. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di cui al comma 6 e dei sopralluoghi previsti dai commi 7 e 10, il Servizio si avvale della collaborazione e della consulenza tecnico-scientifica dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato ERPAC.

12. Il Servizio cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, adeguandolo all'esito dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 9 e 10.

Art. 7.

Revisione delle biblioteche di interesse regionale

1. Il Servizio effettua la revisione periodica delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, verificando la permanenza dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, e degli ulteriori requisiti di cui all'art. 6, comma 1.

2. A tal fine il Servizio provvede, entro il 31 gennaio del terzo esercizio successivo a quello della precedente revisione, a raccogliere gli elementi necessari per la verifica di cui al comma 1, mediante l'acquisizione dei relativi dati aggiornati forniti dalle stesse biblioteche interessate, nonché mediante lo svolgimento di appositi sopralluoghi, effettuati con la collaborazione dell'ERPAC.

3. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio viene acquisito il parere della Conferenza.

4. A conclusione del procedimento di revisione, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, vengono disposte le conferme ovvero le revocazioni dei provvedimenti di riconoscimento, ed è approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, che è successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

Capo IV

CONTRIBUTI AI SISTEMI E ALLE BIBLIOTECHE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 8.

Tipologia delle attività finanziabili

1. I contributi destinati ai sistemi e alle biblioteche di interesse regionale sono volti a sostenere:

a) l'incremento del patrimonio documentario e librario, anche antico, raro e di pregio;

b) l'aggiornamento della dotazione tecnologica e informatica;

c) l'attività di catalogazione;

d) la realizzazione di progetti innovativi e qualificati per il miglioramento dei servizi all'utenza;

e) l'adeguamento degli arredi.

2. Gli enti gestori delle biblioteche centro sistema possono utilizzare i contributi di cui al comma 1, nel limite massimo del 30 per cento dell'importo concesso, per sostenere le spese di parte corrente relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema.

3. Gli enti gestori delle biblioteche di interesse regionale possono utilizzare i contributi di cui al comma 1, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo concesso, anche per l'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche stesse.

Art. 9.

Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente Capo, gli enti gestori dei sistemi costituiti ai sensi dell'art. 3 e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'art. 6 presentano domanda al Servizio, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) programma annuale di attività, recante la specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico, nell'ambito della tipologia di attività indicata all'art. 8, comma 1;

b) piano finanziario preventivo, che indichi le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste per la realizzazione del programma annuale di attività, e specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, distinti fra spese di investimento e spese di parte corrente e ripartiti nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 15, nei limiti delle percentuali massime fissate dall'articolo stesso nonché dall'art. 8, commi 2 e 3, e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 25;



c) relazione riepilogativa di tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, ancorché non finanziate, rientranti nell'ambito della tipologia di attività indicata all'art. 8, comma 1;

d) prospetto recante i dati di funzionamento e gli altri elementi necessari per l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12;

e) nel caso di biblioteche di interesse regionale gestite da enti privati aventi forma giuridica di associazione o di fondazione, copia delle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente gestore nonché l'elenco nominativo di coloro che rivestono le cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), comprovanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente gestore della biblioteca centro sistema o della biblioteca di interesse regionale.

3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel sito istituzionale della Regione.

4. Sono inammissibili le domande:

a) presentate oltre il termine di scadenza di cui al comma 1;

b) presentate da soggetti diversi dagli enti gestori dei sistemi e delle biblioteche di interesse regionale;

c) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;

d) non corredate della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b);

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica; la documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

Art. 10.

Istruttoria delle domande e procedimento di assegnazione dei contributi

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge regionale n. 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti, e verifica inoltre la coerenza dei programmi annuali di attività da essi presentati rispetto alla tipologia delle attività finanziabili di cui all'art. 8, comma 1, e l'ammissibilità delle spese previste.

2. Tutte le domande risultate ammissibili a seguito dell'attività istruttoria di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento mediante l'assegnazione di un contributo il cui importo è determinato, ai sensi dell'art. 13, in misura proporzionale al punteggio complessivo attribuito a ciascuna di esse in applicazione dei criteri fissati dagli articoli 11 e 12.

3. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal direttore centrale competente in materia di cultura entro il termine massimo di centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito istituzionale della Regione vengono approvati:

a) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato;

b) l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

4. Entro quindici giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 3, il Servizio ne informa per iscritto i beneficiari, invitandoli a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a trenta giorni, una comunicazione recante l'accettazione del contributo nonché l'indicazione della relativa quota destinata alle spese di parte corrente e della quota destinata alle spese d'investimento; il beneficiario che non provvede a detta comunicazione entro il termine viene escluso dal contributo e il relativo importo viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande.

Art. 11.

Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per i sistemi

1. Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi da assegnare agli enti gestori dei sistemi le cui domande di contributo sono state ritenute ammissibili, a ciascuna delle domande stesse è attribuito un punteggio complessivo risultante dall'applicazione dei seguenti criteri e relativi punteggi massimi:

a) numero dei residenti nel territorio dei comuni in cui hanno sede la biblioteca centro sistema e le altre biblioteche aggregate: fino a un massimo di 30/100 punti;

b) raggiungimento, da parte del sistema, dei valori degli standard obiettivo dinamici di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), nell'anno precedente alla domanda: fino a un massimo di 30/100 punti;

c) numero delle biblioteche aggregate, compresa la biblioteca centro sistema: fino a un massimo di 10/100 punti;

d) entità del patrimonio documentario complessivo: fino a un massimo di 10/100 punti;

e) presenza, nel sistema, di biblioteche situate nel territorio di comuni appartenuti a Comunità montane: fino a un massimo di 10/100 punti;

f) numero delle iniziative realizzate nell'anno precedente alla domanda per la promozione della lettura per adulti, ragazzi e bambini: fino a un massimo di 10/100 punti.

2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si considerano gli indicatori e i relativi punteggi elencati nell'allegato A, facendo riferimento, per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera a), ai dati risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT, per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere b), d) ed f), ai dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo e, per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere c) ed e), all'assetto del sistema al momento della presentazione della domanda.


Art. 12.

Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per le biblioteche di interesse regionale

1. Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi da assegnare agli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale le cui domande di contributo sono state ritenute ammissibili, a ciascuna delle domande stesse è attribuito un punteggio complessivo risultante dall'applicazione dei seguenti criteri e relativi punteggi massimi:

a) entità del patrimonio documentario complessivo: fino a un massimo di 30/100 punti;

b) livello di catalogazione on line del patrimonio documentario complessivo: fino a un massimo di 30/100 punti;



c) presenza di un consistente patrimonio librario antico, raro e di pregio: fino a un massimo di 20/100 punti;

d) numero delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate nell'anno precedente alla domanda: fino a un massimo di 20/100 punti.

2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si considerano gli indicatori e i relativi punteggi elencati nell'allegato B, facendo riferimento ai dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 13.

Determinazione dell'importo dei contributi

1. La misura del contributo da assegnare a ciascun beneficiario è determinata in proporzione alla somma dei punti da esso ottenuti in applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, a ogni punto attribuito corrisponde un importo pari al quoziente ottenuto dividendo l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento per il numero totale dei punti attribuiti a tutte le domande ritenute ammissibili.

3. L'importo del contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato né l'importo complessivo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento stimato è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei costi previsti e quello delle fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, come risultanti dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 9, comma 2, lettera b).

4. Nel caso in cui l'importo del contributo determinato in applicazione dei commi 1 e 2 ecceda quello del fabbisogno di finanziamento stimato o l'importo complessivo delle spese ammissibili, esso viene automaticamente ridotto al minore fra i due importi suddetti. L'importo risultante da tale riduzione viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande.

Art. 14.

Concessione e liquidazione dei contributi

1. Il contributo, determinato ai sensi dell'art. 13, è concesso entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, da parte del Servizio, della comunicazione di cui all'art. 10, comma 4.

2. Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione dell'intero ammontare del contributo concesso, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 15.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal programma annuale di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), le tipologie di spesa di seguito indicate con riferimento alle attività finanziabili di cui all'art. 8, comma 1:

a) ai fini dell'incremento del patrimonio documentario e librario, anche antico, raro e di pregio, sono ammissibili le spese per:

1) l'acquisto di libri, materiale multimediale e altri strumenti di documentazione, compresi quelli in formato digitale, per adulti, ragazzi e bambini;

2) la sottoscrizione e il rinnovo di periodici, anche in formato elettronico, con particolare riguardo per le pubblicazioni locali;

3) l'acquisto di materiale documentario dedicato ai portatori di handicap, con particolare riferimento alle persone non vedenti e ipovedenti, ivi compreso l'acquisto degli strumenti necessari per rendere fruibile questa tipologia di documenti;

4) la realizzazione di lavori di restauro del materiale librario e di rilegatura dei periodici; la realizzazione di lavori di digitalizzazione; la pubblicazione di studi e ricerche sui materiali documentari posseduti e l'acquisizione di strumenti bibliografici necessari alla loro catalogazione;

5) l'acquisizione di testimonianze e di documenti di interesse locale;

b) ai fini dell'aggiornamento della dotazione tecnologica ed informatica, sono ammissibili le spese per:

1) il rinnovo del canone annuale del software gestionale e degli applicativi correlati; la migrazione dei dati tra gestionali diversi e l'aggiornamento del software stesso; la formazione del personale addetto a tali operazioni;

2) l'acquisto o il noleggio di materiale hardware e di altre apparecchiature quali, a titolo esemplificativo, stampanti, tablet, e-reader, videoproiettori, schermi, lavagne luminose interattive, fotocopiatrici, scanner, lettori ottici;

3) l'acquisto di attrezzature che favoriscono e agevolano la circolazione documentaria quali, a titolo esemplificativo, postazioni per l'autoprestito, box per la restituzione automatica dei documenti, apparecchiature antitaccheggio;

4) la realizzazione di strumenti informatici volti alla promozione della biblioteca di interesse regionale o del sistema e delle sue attività quali, a titolo esemplificativo, portali web dedicati; la formazione del personale impegnato nella realizzazione degli strumenti suddetti; la creazione di un sistema unico di iscrizione degli utenti valido per tutte le biblioteche del sistema;

5) l'acquisto di postazioni informatiche e dei relativi sistemi di gestione controllata per favorire l'accesso libero e gratuito di internet da parte degli utenti;

c) ai fini del sostegno all'attività di catalogazione, sono ammissibili le spese per il personale esterno impiegato nella attività di catalogazione on line del materiale bibliografico posseduto;

d) ai fini della realizzazione di progetti innovativi e qualificati per il miglioramento dei servizi all'utenza e in particolare per le attività di promozione della lettura, sono ammissibili le spese per:

1) il pagamento di compensi dovuti, a titolo esemplificativo, a relatori, studiosi, artisti e professionisti in genere, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell'ente beneficiario;

2) il pagamento di rimborsi di spese viaggio, di vitto e di alloggio e per ospitalità a favore dei soggetti di cui al punto n. 1), in misura non superiore a quella prevista per i dipendenti regionali;

3) il pagamento di compensi ad altri soggetti coinvolti nei progetti; prestazioni di consulenza e di sostegno fornite da professionisti esterni e forniture di servizi, che risultano indispensabili e direttamente correlate ai progetti stessi; la progettazione e la realizzazione dell'attività rendicontata sono appaltabili ad un medesimo soggetto solo entro il limite del 30 per cento dell'importo del contributo;

4) l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dei progetti; il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dei progetti, esclusa la spesa per il loro riscatto; l'allestimento di strutture architettoniche mobili, nonché il pagamento di canoni di locazione e di oneri di assicurazione per immobili utilizzati per la realizzazione dei progetti; il trasporto o la spedizione di materiale documentario, nonché di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;

5) la realizzazione di iniziative e la produzione di materiali promozionali finalizzati a pubblicizzare il sistema bibliotecario o la biblioteca di cui trattasi e le sue attività, ivi compresi, a titolo esemplificativo: il pagamento di compensi per prestazioni di servizi relativi ad attività di ufficio stampa e addetto stampa e per incarichi di progettazione grafica; la realizzazione di inviti, locandine, volantini, striscioni, e simili; la timbratura, affissione e distribuzione del materiale promozionale; la promozione attraverso i mezzi di comunicazione, inclusi i social media;

6) la realizzazione di iniziative di rappresentanza, costituite esclusivamente da rinfreschi, catering, servizi fotografici e allestimenti ornamentali; tali spese sono ammissibili nel limite del 5 per cento dell'importo del contributo;

e) ai fini dell'adeguamento degli arredi sono ammissibili le spese per:

1) l'acquisto di scaffali, reggilibri, espositori, tavoli, sedie, postazioni multimediali per l'utenza, box, carrelli ed altri arredi necessari al funzionamento della biblioteca;

2) l'acquisto di materiali ed elementi d'arredo per la sezione ragazzi, con particolare riguardo all'allestimento degli spazi dedicati agli utenti più piccoli;



3) l'adeguamento della segnaletica interna ed esterna della biblioteca, compresi il pagamento di compensi per studi preliminari e incarichi di progettazione grafica e il pagamento di forniture di servizi per la realizzazione dei materiali.

2. Sono inoltre ammissibili le spese sostenute per le finalità di cui all'art. 8, commi 2 e 3, entro i limiti massimi ivi indicati.

Capo V

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (AIB) E DEI POLI SBN - SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE

Art. 16.

Tipologia delle attività finanziabili

1. I contributi volti a promuovere e sostenere l'Associazione italiana biblioteche - Sezione Friuli-Venezia Giulia (AIB), di seguito denominata Associazione, sono destinati, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge, al finanziamento delle attività aventi ad oggetto:

- a) lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione;
- b) lo svolgimento dei compiti istituzionali.

2. I contributi volti a sostenere i poli SBN - Servizio bibliotecario nazionale, riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presenti nel territorio regionale, di seguito denominati poli SBN, sono destinati, ai sensi dell'art. 34 della legge, al finanziamento delle attività aventi ad oggetto:

- a) l'implementazione e l'accrescimento del patrimonio informativo nel catalogo del Servizio bibliotecario nazionale;
- b) la prestazione di servizi alle biblioteche aderenti.

Art. 17.

Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, l'Associazione e gli enti gestori dei poli SBN presentano domanda al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. La domanda di contributo, sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

- a) programma annuale di attività, recante la specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare;
- b) piano finanziario preventivo che indichi le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste per la realizzazione del programma annuale di attività, e specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, distinti fra spese di investimento e spese di parte corrente e ripartiti nelle voci di spesa ammissibili di cui agli articoli 20, commi 2 e 3, e 24, e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 25;
- c) relazione riepilogativa di tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, ancorché non finanziate, rientranti nell'ambito della tipologia di attività indicata all'art. 16;
- d) per quanto riguarda l'Associazione, copia delle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché l'elenco nominativo di coloro che rivestono le cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio;
- e) per quanto riguarda i poli SBN, prospetto recante i dati necessari per l'applicazione dei criteri di cui all'art. 22;
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, con le relative motivazioni;

3) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione o dell'ente gestore del polo SBN.

3. Sono inammissibili le domande:

- a) prive della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- b) presentate dai poli SBN oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 o non corredate della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b);
- c) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

4. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica; la documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

Art. 18.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge regionale n. 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti, e verifica inoltre la coerenza dei programmi annuali di attività da essi presentati rispetto alla tipologia delle attività finanziabili di cui all'art. 16 e l'ammissibilità delle spese previste.

Art. 19.

Determinazione, concessione e liquidazione del contributo a sostegno dell'Associazione

1. L'ammontare del contributo è determinato, nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, sulla base del piano finanziario preventivo di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), previo accertamento della congruenza con il programma di cui all'articolo medesimo, comma 2, lettera a), e previa verifica delle spese ammissibili, in applicazione dell'art. 20, commi 2 e 3.

2. Il contributo, determinato ai sensi del comma 1, è concesso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Con il provvedimento di concessione si provvede alla liquidazione dell'intero ammontare del contributo concesso, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 20.

Spese ammissibili al contributo a sostegno dell'Associazione

1. Sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal programma annuale presentato dall'Associazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a), le tipologie di spesa indicate ai commi 2 e 3 con riferimento alle tipologie delle attività finanziabili di cui all'art. 16, comma 1.



2. Ai fini dello sviluppo della biblioteca dell'Associazione, sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) spese per l'acquisto di libri, di materiale multimediale e di altri strumenti di documentazione, compresi quelli in formato digitale nonché le pubblicazioni edite dalla segreteria nazionale dell'Associazione italiana biblioteche;

b) compensi a soggetti esterni per prestazioni di consulenza e di sostegno e per forniture di servizi che risultano indispensabili e direttamente correlate al funzionamento e alla gestione della biblioteca; retribuzione lorda del personale dell'Associazione impiegato per il funzionamento e la gestione della biblioteca, e relativi oneri sociali a carico dell'Associazione stessa;

c) spese per l'acquisto di materiale hardware e del software per la gestione dei servizi della biblioteca.

3. Ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione, sono ammissibili a contributo le spese per:

a) il pagamento di compensi relativi a incarichi di docenza finalizzati alla realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale e conferiti, a titolo esemplificativo, a relatori, studiosi, artisti e professionisti in genere, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell'Associazione;

b) rimborsi delle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e per ospitalità a favore dei soggetti di cui alla lettera a), in misura non superiore a quella prevista per i dipendenti regionali;

c) l'acquisto di materiale bibliografico, da distribuire in occasione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale;

d) rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio e per acquisto di materiali di consumo e di cancelleria sostenute dai componenti del Comitato esecutivo regionale della Sezione Friuli-Venezia Giulia dell'Associazione e dagli associati collaboratori, in occasioni di riunioni, incontri organizzativi e iniziative di formazione, ivi comprese le spese assicurative per infortuni nell'esercizio dell'attività istituzionale;

e) l'acquisto di materiale hardware e del software da utilizzare per la gestione della segreteria dell'Associazione;

f) il pagamento di compensi ad associati per incarichi di consulenza a supporto del Comitato esecutivo regionale della Sezione Friuli-Venezia Giulia dell'Associazione nello svolgimento dell'attività istituzionale, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell'Associazione stessa;

g) l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione; il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione delle iniziative, esclusa la spesa per il loro riscatto; l'allestimento di strutture architettoniche mobili, nonché il pagamento di canoni di locazione e di oneri di assicurazione per immobili utilizzati per la realizzazione delle iniziative; il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;

h) la produzione di materiale promozionale finalizzato a pubblicizzare l'attività dell'Associazione, a titolo esemplificativo: il pagamento di compensi per prestazioni di servizi relativi ad attività di ufficio stampa e addetto stampa e per incarichi di progettazione grafica; la realizzazione di inviti, locandine, volantini, striscioni, e simili; la timbratura, affissione e distribuzione del materiale promozionale; la promozione attraverso i mezzi di comunicazione, inclusi i social media;

i) la realizzazione di iniziative di rappresentanza, costituite esclusivamente da rinfreschi, catering, servizi fotografici e allestimenti ornamentali; tali spese sono ammissibili nel limite del 5 per cento dell'importo del contributo.

Art. 21.

Determinazione dell'importo dei contributi a sostegno dei poli SBN

1. Le domande presentate dagli enti gestori dei poli SBN, risultate ammissibili a seguito dell'attività istruttoria preliminare, sono ammesse a finanziamento mediante l'assegnazione di un contributo il cui importo è determinato in misura proporzionale al punteggio complessivo attribuito a ciascuna di esse in applicazione dei criteri fissati dall'art. 22.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, a ogni punto attribuito corrisponde un importo pari al quoziente ottenuto dividendo l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento per il numero totale dei punti attribuiti alle domande ritenute ammissibili.

3. L'importo del contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato né l'importo complessivo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento stimato è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei costi previsti e quello delle fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, come risultanti dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 17, comma 2, lettera b).

4. Nel caso in cui l'importo del contributo determinato in applicazione dei commi 1 e 2 ecceda quello del fabbisogno di finanziamento stimato o l'importo complessivo delle spese ammissibili, esso viene automaticamente ridotto al minore fra i due importi suddetti. L'importo risultante da tale riduzione viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande, ovvero, nel caso in cui gli enti assegnatari siano solo due, viene interamente assegnato all'altro ente.

5. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal direttore centrale competente in materia di cultura entro il termine massimo di centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito istituzionale della Regione vengono approvati:

a) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato;

b) l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Entro quindici giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 3, il Servizio ne informa per iscritto i beneficiari, invitandoli a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a trenta giorni, una comunicazione recante l'accettazione del contributo nonché l'indicazione della relativa quota destinata alle spese di parte corrente e della quota destinata alle spese d'investimento; il beneficiario che non provvede a detta comunicazione entro il termine viene escluso dal contributo e il relativo importo viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande.

Art. 22.

Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi a sostegno dei poli SBN

1. Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi da assegnare ai poli SBN, alle rispettive domande è attribuito un punteggio complessivo risultante dall'applicazione dei seguenti criteri e relativi punteggi massimi:

a) entità del patrimonio complessivo catalogato: fino a un massimo di 10/20 punti;

b) numero delle biblioteche aderenti: fino a un massimo di 10/20 punti;


2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si considerano gli indicatori e i relativi punteggi elencati nell'allegato C, facendo riferimento ai dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 23.

Concessione e liquidazione dei contributi a sostegno dei poli SBN

1. I contributi sono concessi entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, da parte del Servizio, della comunicazione di cui all'art. 21, comma 6.

2. Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione dell'intero ammontare del contributo concesso, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.



Art. 24.

*Spese ammissibili ai contributi
a sostegno dei poli SBN*

1. Sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal programma annuale presentato dai poli SBN ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a), le tipologie di spesa di seguito indicate con riferimento alle tipologie delle attività finanziabili di cui all'art. 16, comma 2:

a) spese per l'assistenza e la manutenzione del software SBN, nonché del software di dialogo con SBN, e del relativo hardware;

b) spese per la manutenzione del catalogo del singolo polo SBN e per l'adeguamento di quello delle biblioteche che intendono aderire al medesimo polo SBN, ai fini dell'attuazione delle procedure informatiche di adesione;

c) spese per compensi relativi a incarichi di docenza finalizzati alla realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale dei bibliotecari operanti nelle biblioteche che aderiscono ai poli SBN, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell'ente gestore;

d) rimborsi di spese di viaggio, di vitto, di alloggio e per ospitalità a favore dei soggetti di cui alla lettera c), in misura non superiore a quella prevista per i dipendenti regionali.

Capo VI

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI IV E V

Art. 25.

Criteri generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese, ai fini della loro ammissibilità, corrispondono ai seguenti criteri generali:

a) essere pertinenti alle attività finanziabili, come indicate agli articoli 8 e 16;

b) essere generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno per il quale viene presentata la domanda di contributo ed essere chiaramente riferibili a tale periodo;

c) essere pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.

Art. 26.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del beneficiario;

b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il beneficiario, salvo i casi in cui il beneficiario opera come sostituto di imposta;

c) contributi in natura;

d) spese per l'acquisto di beni immobili, di beni mobili registrati o di beni strumentali ammortizzabili, fatto salvo il disposto dell'art. 15, comma 1, lettere b) ed e), e dell'art. 20, comma 2, lettera c), e comma 3, lettera e);

e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;

i) spese per oneri finanziari;

j) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici.

Art. 27.

*Rendicontazione e rideterminazione
del contributo*

1. Ai fini della rendicontazione dell'impiego del contributo i soggetti beneficiari presentano, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, la documentazione giustificativa della spesa prevista dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, o la documentazione prevista dagli articoli 42 e 43 della legge medesima, accompagnata da una relazione descrittiva dell'impiego del contributo stesso e dalla dichiarazione di cui all'art. 29, comma 2.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo massimo di quattro mesi, su istanza motivata del beneficiario presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, della legge, i beneficiari rendicontano nel limite dell'importo del contributo concesso.

4. Sono ammesse a rendiconto le spese conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 15, 20, 24, 25 e 26.

5. Rispetto agli importi delle spese previste, come indicati nel piano finanziario preventivo presentato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), e dell'art. 17, comma 2, lettera b), sono ammesse a rendiconto compensazioni tra le diverse tipologie delle spese ammissibili indicate agli articoli 15, 20 e 24, purché risultino rispettati i limiti massimi di cui all'art. 8, commi 2 e 3, e risultino invariate la quota destinata a spese di parte corrente e la quota destinata a spese di investimento, come indicate dai singoli beneficiari con le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 4, e 21, comma 6, e specificate dall'Associazione con il medesimo piano finanziario preventivo di cui all'art. 17, comma 2, lettere b).

6. Qualora, in sede di rendicontazione, si accerti che:

a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, tale ammontare rimane invariato;

b) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, il contributo è rideterminato in misura pari all'importo della spesa rendicontata e, nel caso in cui il beneficiario non rientri fra le categorie di enti indicati all'art. 51 della legge regionale n. 7/2000, sulla somma erogata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi di mora a partire dall'inutile decorso del termine fissato dal Servizio per la restituzione della somma stessa;

c) per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata, attestati ai sensi dell'art. 29, comma 2, il contributo è rideterminato in misura pari al fabbisogno di finanziamento accertato;

d) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso, il decreto di concessione del contributo è revocato.

7. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predisponde e rende disponibile sul sito istituzionale della Regione la relativa modulistica.

Art. 28.

Documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.



4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato nonché la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli le fatture o gli altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato mediante il cedolino stipendio o la Certificazione Unica (CU) o il modulo F24 relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento in cui risulti il numero di telefono ricaricato.

Art. 29.

Cumulo di contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi pubblici, anche regionali, eventualmente ottenuti per le stesse finalità e la medesima annualità.

2. In sede di rendicontazione l'ente beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per le stesse finalità e per la medesima annualità.

3. Qualora la sopravvenienza di ulteriori contributi pubblici o finanziamenti privati comporti la diminuzione del fabbisogno di finanziamento stimato, il contributo è conseguentemente rideterminato.

Art. 30.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. I beneficiari tengono a disposizione del Servizio presso la propria sede, per i tre anni successivi alla data di concessione del contributo, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività finanziata, da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale, come a titolo esemplificativo rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Disposizioni transitorie relative alla costituzione dei nuovi sistemi e alla concessione dei contributi per il loro sostegno

1. In via di prima applicazione, ai fini della costituzione e del finanziamento dei nuovi sistemi si osservano le seguenti disposizioni:

a) la Giunta regionale provvede all'approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), e alla definizione degli standard obiettivo dinamici di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) nell'anno 2017, i progetti di cui all'art. 3, comma 1, corredati dello schema di convenzione costitutiva del sistema e delle dichiarazioni di cui alla lettera d) del presente comma, sono presentati al Servizio tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il termine del 15 aprile; i progetti che pervengono al Servizio privi di detta documentazione o dopo tale termine non sono presi in considerazione, e sono archiviati;

c) il progetto di cui all'art. 3, comma 1 può prefigurare l'aggregazione solo di biblioteche che, in caso di positiva conclusione del procedimento, si prevede non risulteranno fare parte di alcun altro sistema a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera f);

d) in relazione al disposto della lettera c), al progetto di cui all'art. 3, comma 1, sono allegate le dichiarazioni con le quali i rappresentanti degli enti gestori delle biblioteche interessate alla costituzione del sistema si impegnano a far recedere le biblioteche stesse, entro quarantacinque giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di positiva conclusione del procedimento ai sensi della lettera f), dagli altri sistemi di cui esse eventualmente facciano parte al momento della presentazione del progetto stesso;

e) allo scopo di poter accedere ai finanziamenti previsti per l'anno 2017, gli enti che presentano i progetti finalizzati alla costituzione di nuovi sistemi trasmettono al Servizio, entro il termine del 15 aprile, anche la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente e corredata della documentazione di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b), f) e g); sono inammissibili le domande presentate dopo il suddetto termine, o trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC), o prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente richiedente, o non corredate della documentazione di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), o relative a sistemi per i quali non sono trasmesse al Servizio le dichiarazioni di cui alla lettera g) entro il termine ivi previsto;

f) la deliberazione della Giunta regionale che conclude il procedimento ai sensi dell'art. 3, comma 6, è adottata entro il 30 giugno, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16-bis della legge regionale n. 7/2000;

g) entro dieci giorni dalla data della deliberazione di cui alla lettera f), in caso di positiva conclusione del procedimento il Servizio invita gli enti gestori delle biblioteche di cui è prevista l'aggregazione a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a sessanta giorni, una dichiarazione attestante che le rispettive biblioteche non fanno parte di alcun altro sistema ed eventualmente che è intervenuto il recesso oggetto della dichiarazione di impegno di cui alla lettera d); la mancata trasmissione della suddetta dichiarazione comporta l'inammissibilità della domanda di contributo;

h) lo specifico importo del contributo da concedere a ciascuno degli enti gestori dei nuovi sistemi è determinato ripartendo metà dell'ammontare delle risorse disponibili in proporzione al numero dei residenti nel territorio dei comuni in cui hanno sede la biblioteca centro sistema e le altre biblioteche aggregate, secondo l'ultima rilevazione ISTAT, e l'altra metà in proporzione al rispettivo fabbisogno di finanziamento stimato, come definito all'art. 13, comma 3;

i) entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'invio delle dichiarazioni di cui alla lettera g), il Servizio informa per iscritto i beneficiari in merito all'importo del contributo loro assegnato ai sensi della lettera h), e li invita a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a quindici giorni, una comunicazione recante l'accettazione del contributo nonché l'indicazione della relativa quota destinata alle spese di parte corrente e della quota destinata alle spese d'investimento; il beneficiario che non provvede a detta comunicazione entro il termine viene escluso dal contributo e il relativo importo viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande;

j) i contributi sono concessi agli enti gestori dei nuovi sistemi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera i) e sono integralmente erogati, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, in un'unica soluzione a seguito di richiesta dell'ente beneficiario, corredata di copia della convenzione costitutiva del sistema, sottoscritta ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge;

k) sono ammissibili a rendiconto le spese generate nel periodo intercorrente tra la data della deliberazione della Giunta regionale che conclude positivamente il procedimento ai sensi della lettera f) ed il 31 dicembre 2017;



l) gli ulteriori criteri generali di ammissibilità delle spese, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego del contributo, le tipologie delle spese non ammissibili, il termine e le modalità di presentazione del rendiconto, l'entità della spesa da rendicontare nonché i casi di rideterminazione del contributo sono stabiliti dagli articoli 15, 25, comma 1, lettere a) e c), 26 e 27; si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30.

Art. 32.

Disposizione transitoria relativa al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale

1. Nell'anno 2017, gli enti gestori di biblioteche per le quali sono interessati a ottenere la qualifica di biblioteca di interesse regionale presentano al Servizio la domanda di riconoscimento, con le modalità di cui all'art. 6, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 28 febbraio; i provvedimenti di conclusione del procedimento previsti dall'art. 6, comma 9, sono adottati entro il 31 maggio, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 33.

Disposizione transitoria relativa alla concessione dei contributi per il sostegno delle biblioteche di interesse regionale

1. In via di prima applicazione, gli enti gestori di biblioteche che presentano domanda di riconoscimento ai sensi degli articoli 6 e 32, allo scopo di poter accedere ai finanziamenti previsti per l'anno 2017 trasmettono al Servizio, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 28 febbraio, anche la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, e corredata della documentazione di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b), f) e g); sono inammissibili le domande non presentate nel suddetto periodo, o trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC), o prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente richiedente, o non corredate della documentazione di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b).

2. Lo specifico importo del contributo da concedere a ciascuno degli enti gestori delle nuove biblioteche riconosciute è determinato ripartendo l'ammontare delle risorse disponibili in proporzione al rispettivo fabbisogno di finanziamento stimato, come definito all'art. 13, comma 3; i contributi sono concessi, previo espletamento degli adempimenti di cui all'art. 10, comma 4, entro novanta giorni dalla positiva conclusione del procedimento di cui all'art. 6.

3. Sono ammissibili a rendiconto le spese generate nel periodo intercorrente tra la data della deliberazione della Giunta regionale che conclude positivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 9, il procedimento di riconoscimento ed il 31 dicembre 2017.

4. Gli ulteriori criteri generali di ammissibilità delle spese, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi stessi, le tipologie delle spese non ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, il termine e le modalità di presentazione del rendiconto, l'entità della spesa da rendicontare nonché i casi di rideterminazione del contributo sono stabiliti dagli articoli 14, comma 2, 15, 25, comma 1, lettere a) e c), 26 e 27; si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30.

Art. 34.

Disposizione transitoria relativa al termine di presentazione delle domande di contributo da parte dell'Associazione e dei poli SBN

1. Allo scopo di poter accedere ai finanziamenti previsti per l'anno 2017, l'Associazione e i poli SBN presentano al Servizio la domanda di contributo entro il termine perentorio del 28 febbraio; le modalità di presentazione delle domande, le cause di inammissibilità delle stesse e le modalità di acquisizione, da parte del Servizio, della documentazione integrativa eventualmente necessaria sono stabilite dall'art. 17.

Art. 35.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres.


Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 54 - del 12 dicembre 2016)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che l'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità anche attraverso il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

Visto, in particolare, il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del fi-



nanzamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modifiche di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento e i termini del procedimento);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2063 del 4 novembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di finanziamento annuale di progetti triennali concernenti l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 29 novembre 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione della giunta regionale n. 2063 del 4 novembre 2016, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica;

Ritenuto di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2016, n. 2332;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di finanziamento annuale di progetti triennali concernenti l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHANI

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Omissis).

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi di spesa corrente per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale relativi a manifestazioni espositive e ad altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. Le manifestazioni espositive e le altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, finanziate con il presente regolamento hanno rilevanza regionale e si caratterizzano per una programmazione triennale.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge non sono ammessi ai suddetti finanziamenti i soggetti che per la medesima iniziativa abbiano richiesto ed ottenuto incentivi ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b) della legge nella stessa annualità.

4. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte degli enti ammissibili a contributo;
- c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento e di eventuali anticipi;
- g) gli eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi ai finanziamenti concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) manifestazioni espositive: la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

b) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive;

c) utile ragionevole: in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, paragrafo 7, e 2, paragrafo 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap - Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto del finanziamento, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione del finanziamento avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e delle connesse attività culturali

1. Possono accedere al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, i soggetti pubblici, i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali e artistiche, operanti nei settori delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare che il progetto per cui richiedono il finanziamento è un'iniziativa ricorrente. A tale scopo devono aver realizzato almeno tre edizioni della manifestazione in questione negli ultimi cinque anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio di cui all'art. 6. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);

b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;

c) possesso della sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di finanziamento;

d) chiara attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia per tutta la durata del progetto triennale fino al momento della liquidazione dell'ultimo saldo del finanziamento concesso.

Art. 5.

Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'art. 4, con le modalità previste dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera g), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere il finanziamento o di revocare il finanziamento già concesso, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del presente regolamento.

Titolo III

FINANZIAMENTO ANNUALE PER PROGETTI TRIENNALI DI RILEVANZA REGIONALE DI MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE E DI ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI, ANCHE A CARATTERE DIDATTICO E FORMATIVO, NELLE DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLE ARTI VISIVE, DELLA FOTOGRAFIA E DELLA MULTIMEDIALITÀ

Capo I

FINANZIAMENTO PER LA PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 6.

Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

1. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione, presentano domanda al servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).



2. La modulistica da utilizzare per la richiesta di finanziamento deve essere conforme a quella approvata con decreto del direttore del servizio, pubblicata sul sito web istituzionale della Regione.

3. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti di diritto privato, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale, oppure se variata dall'ultima trasmissione;

b) relazione illustrativa di tre edizioni del progetto per cui richiedono il finanziamento, svoltesi nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione culturale del progetto triennale che i soggetti istanti intendono realizzare e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) relazione annuale che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C. La stessa relazione deve altresì contenere il programma ed il calendario della manifestazione;

e) bilancio preventivo del soggetto istante relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento, approvato dall'organo previsto dallo statuto, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 19 del presente regolamento nei limiti delle percentuali massime previste dal medesimo articolo, e rispettoso dei principi generali di cui all'art. 18. Il finanziamento non può superare, oltre a un utile ragionevole, il fabbisogno finanziario stimato, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del finanziamento regionale richiesto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

f) ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovanti:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione al finanziamento di cui all'art. 4, commi 2 e 3;

2) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'art. 19;

3) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

4) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

5) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

h) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante.

4. La domanda di finanziamento di cui al comma 3 è presentata entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

5. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4, comma 1;

c) sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.

6. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7.

Istruttoria della domanda di finanziamento e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di finanziamento e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 9, da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione possono far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, uno o più dei componenti della Commissione regionale per la cultura tra quelli indicati all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8.

Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare a manifestazioni espositive e ad altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità


1. Il finanziamento annuale per i progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

Art. 9.

Valutazione delle domande ammissibili

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di finanziamento sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 30, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'art. 12.



3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C risulti complessivamente inferiore a punti 15, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per l'annualità a cui si riferisce la domanda di finanziamento, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'art. 12.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 8 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 8 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 8.

Art. 10.

Riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Conclusa la valutazione di cui all'art. 9, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei finanziamenti, al Servizio.

2. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 4, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per i progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità ammissibili a contributo, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B e C, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia al finanziamento. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione del finanziamento.

4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino al finanziamento, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità del finanziamento assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

5. Il finanziamento non può essere superiore al fabbisogno finanziario di cui all'art. 6, comma 3, lettera e). Nel caso in cui il finanziamento risulti superiore a tale fabbisogno, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-*quater* della Legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

6. Successivamente, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - legge finanziaria 2013).

Art. 11.

Concessione e liquidazione del finanziamento e termini del procedimento

1. Il Servizio concede il finanziamento relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso finanziamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento del finanziamento è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II

FINANZIAMENTO PER LA SECONDA E PER LA TERZA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 12.

Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi per progetti di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'art. 6, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1 da presentarsi con le modalità previste dall'art. 6, commi 2 e 3, è corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal medesimo art. 6, comma 3, lettera g), numeri 2), 3), 4) e 5), e h), anche da:

a) relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C;

b) bilancio preventivo del soggetto istante relativo all'annualità di cui si riferisce il finanziamento, approvato dall'organo previsto dallo statuto, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 19 del presente Regolamento nei limiti delle percentuali massime previste dal medesimo articolo, e rispettoso dei principi generali di cui all'art. 38. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità di cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

c) ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

d) una relazione riepilogativa della manifestazione svolta nell'annualità precedente.

3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche tali da influire *ex post* sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.

4. Si applica l'art. 6, commi 5 e 6.

Art. 13.

Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del finanziamento

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 7, commi 2 e 3.

2. Le relazioni annuali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C.



3. Le relazioni riepilogative delle manifestazioni svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *d*), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegatale alle domande di finanziamento per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al servizio.

4. Si applica l'art. 9, commi 3 e 4.

Art. 14.

Determinazione dell'ammontare del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione del finanziamento e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Si applica l'art. 10, fatto salvo il decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'art. 10, comma 2, che è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 12, comma 1.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore a quella dell'incentivo della prima annualità del triennio.

3. Qualora dal calcolo di cui al comma 2 derivi una determinazione dell'incentivo in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 15.

Concessione e liquidazione del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede il finanziamento relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso finanziamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento del finanziamento è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III.

RENDICONTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 16.

Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto del finanziamento relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare del finanziamento concesso.

4. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge, le iniziative destinatarie dei finanziamenti possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dal finanziamento regionale, ed i costi, relativi alle attività realiz-

zate nell'annualità di riferimento dai soggetti beneficiari dei finanziamenti per progetti svolti nell'annualità precedente, su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del servizio;

b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti beneficiari nell'annualità di riferimento, qualora i soggetti stessi non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 12 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo art. 12, comma 2, lettera *d*).

6. Il Servizio approva il rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 17.

Rideterminazione e revoca del finanziamento

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della legge, qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 16, comma 5, lettera *a*), emerga che l'importo del finanziamento ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno finanziario, il finanziamento è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al finanziamento concesso, il finanziamento è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 16, comma 5, lettera *b*), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera *d*), e 12, comma 2, lettera *a*), idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, il finanziamento è revocato.

4. Il finanziamento è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2.

Capo IV

AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Art. 18.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti di iniziative e attività finanziati;

b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;


c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 19.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di finanziamento, quali spese di viaggio 8 titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, di vitto (esclusivamente pranzo e cena) e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, ad esempio, relatori, studiosi ed artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non annunciazabili, se necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa



la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione di spazi per le manifestazioni espositive, spese di assicurazione, spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi per le manifestazioni espositive; spese per il trasporto o la spedizione di opere d'arte, di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per coppe e premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alla manifestazione, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'importo del finanziamento;

c) spese per compensi a relatori, studiosi ed artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente finanziato, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;

e) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese postali per spedizione di inviti, spese per la gestione e la manutenzione del sito web; spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici; altre spese di promozione. Tale tipologia di spese sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;

f) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

Art. 20.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi.

Art. 21.

Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta del soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 22.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso il finanziamento e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e soda! media, e da cui emerge l'evidenza data al finanziamento regionale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000 d.d. 20 marzo 2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).



Art. 24.

Disposizione transitoria

1. La domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio 2017-2019 è presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 9 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, un'entità di finanziamento inferiore del 12,5 per cento del finanziamento stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del finanziamento stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di finanziamento, viene anche ridotta l'entità dei finanziamenti calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00080

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2016, n. 19.

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 55 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 dicembre 2016).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 29/2005

1. L'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Principi generali e finalità*). — 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, primo comma, n. 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giu-

lia), in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2009/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche, con la presente legge disciplina il settore delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e di tutela dei consumatori e dei lavoratori, e nel riconoscimento del ruolo imprenditoriale con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole e medie imprese, al fine di favorire lo sviluppo del sistema economico regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva regionale, la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali, tradizionali e di qualità, salvaguarda la tipicità dei locali storici, promuove la cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali, inoltre promuove e tutela il servizio commerciale nelle aree montane, rurali e urbane, graduando l'offerta dei servizi medesimi secondo le esigenze dei consumatori e dei lavoratori, il pluralismo e l'equilibrio sul territorio tra le tipologie delle strutture distributive, le differenti forme di vendita, mantenendo e sviluppando la concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.

3. La presente legge è la legge regionale organica delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande e, come tale, non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionali, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.»

Art. 2.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 29/2005

1. Alla lettera *p*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2005 le parole «o di un outlet» e le parole «o all'outlet» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 29/2005

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2005 le parole «di cui all'art. 65, commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 80, comma 2, quarto periodo».


Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 29/2005

1. All'art. 8 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I corsi professionali di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 59/2010, vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell'art. 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 59/2010.»;



b) al comma 1-*bis* dopo le parole «(Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio),» sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore),».

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 29/2005

1. All'art. 9 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «una commissione provinciale costituita presso la Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominata» sono sostituite dalle seguenti: «commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate»;

b) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole «il corso» sono aggiunte le seguenti: «o un suo sostituto».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 29/2005

1. All'art. 12 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «di cui ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;

b) al comma 4 le parole «in conformità al regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo»;

c) al comma 4 dopo le parole «imprenditori commerciali» sono aggiunte le seguenti: «, le organizzazioni sindacali»;

d) alla lettera b), numero 3, del comma 4, dopo le parole «inquinamento acustico» sono aggiunte le seguenti: «e atmosferico»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. I Comuni tengono conto, inoltre, dei seguenti specifici presupposti:

a) recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici attraverso azioni che consentano di conseguire la priorità localizzativa degli esercizi commerciali nel centro storico e nelle aree urbane a esso esterne, eventualmente anche attraverso azioni e interventi partecipati dalle associazioni di categoria del settore distributivo finalizzati a garantire l'offerta di parcheggi a sostegno degli esercizi commerciali situati nelle aree centrali storiche;

b) prescrizioni urbanistiche vigenti;

c) caratteristiche delle infrastrutture viarie;

d) struttura della rete distributiva;

e) assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 29/2005

1. All'art. 13 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «o outlet» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Sono soggetti a SCIA, anche nelle more dell'approvazione del Piano comunale di settore del commercio, le aperture, i trasferimenti, le aggiunte di settore merceologico e gli ampliamenti che avvengono esclusivamente all'interno delle grandi strutture e che non comportano alcuna modifica della superficie complessiva di vendita, relativamente a ciascun settore merceologico già autorizzato.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 29/2005

1. L'art. 14 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Condizioni*). — 1. Ai fini della realizzazione di quanto previsto nel presente capo va dichiarato il rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore, con particolare riferimento all'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, della superficie di vendita, del settore merceologico, del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto della normativa igienico-sanitaria, urbanistico-edilizia, ambientale e relativa alla destinazione d'uso dei locali, alla prevenzione incendi, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'impatto acustico, nonché al superamento delle barriere architettoniche.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 14-bis della legge regionale n. 29/2005

1. L'art. 14-*bis* della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis* (*Superficie di vendita*). — 1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.

3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.

4. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.».



5. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA ovvero a rilasciare l'autorizzazione, nonché in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.

6. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.

7. Ai fini di quanto prescritto ai commi 5 e 6 il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.

8. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

9. La riduzione della superficie che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.»

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 29/2005

1. L'art. 15 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Piano comunale di settore del commercio*). — 1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:

a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale, di viabilità e la tutela della salute e ludopatia;

b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche;

c) occupazionali, in ordine alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, anche prevedendo l'impegno del proponente ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale impiegato fra lavoratori in mobilità e/o in cassa integrazione ovvero soggetti percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale n. 15/2015 residenti nel Comune interessato o in quelli contermini.

2. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.

3. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto sancito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.

4. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'art. 17.

5. Il Piano comunale di settore del commercio, in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale:

a) delimita le aree edificate, le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individua gli edifici soggetti a regime vincolistico e le zone omogenee destinate all'allocatione delle grandi strutture di vendita, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 7;

b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto, in particolare, di quanto sancito al comma 1;

c) riproduce ovvero recepisce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento ovvero successivi al momento dell'adozione del Piano comunale di settore del commercio e dei quali il Comune è stato parte contraente.


6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.

7. Fermo restando quanto sancito dall'art. 63-*quies* della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), i criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:

a) alla salvaguardia e alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;

b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici e insediativi del contesto, della tutela della salute e ludopatia e dell'impatto acustico.

8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente



soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificio tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.

9. Gli elaborati del Piano di settore, con riferimento ai criteri di localizzazione di cui al comma 7, in particolare, contengono:

a) la valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;

b) la valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;

c) la valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, tenendo conto dei generi di vendita di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e), rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi e ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b);

d) l'indicazione di soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia, fermo restando che per gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 metri quadrati le soluzioni tecniche escludono attraversamenti di corsia sia in entrata, che in uscita dalla rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale;

e) la documentazione atta a dimostrare la congruenza ambientale e paesaggistica degli interventi proposti, nonché una verifica di impatto delle reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento.

10. Le valutazioni di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), sono operate tramite specifici studi redatti secondo le modalità indicate nell'allegato B.

11. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive qualora richiesta dalla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, nel rispetto di quanto sancito, in particolare, dall'art. 63-*quinquies*, comma 7, lettera d), della legge regionale n. 5/2007.

12. Ai fini della programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale di cui all'art. 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), i Comuni procedono alla formazione del Piano di settore del commercio in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore del commercio approvato dai

singoli Consigli Comunali è trasmesso all'Unione territoriale intercomunale di riferimento, la quale entro sessanta giorni dal ricevimento esprime un parere vincolante in merito alla coerenza delle previsioni del piano medesimo con gli indirizzi generali delle politiche amministrative contenute nel Piano dell'Unione. Fatta eccezione per i Comuni montani, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore del commercio in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 29/2005

1. All'art. 16 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole «industriale o artigianale», sono aggiunte le seguenti: «qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. La somministrazione al pubblico di prodotti agroalimentari d'origine protetta (DOP) e dei vini delle zone di origine controllata (DOC) è ammessa negli edifici destinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale standard a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione.

5-*ter*. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5-*bis* non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 29/2005

1. L'art. 17 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Strumenti attuativi previsti per grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati*). — 1. Le previsioni urbanistiche del Piano comunale di settore del commercio per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, sono attuate mediante apposito Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata ovvero Piano attuativo comunale (PAC) anche qualora la grande struttura di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati sia allocata sul territorio di più Comuni contermini.

2. I Piani di cui al comma 1 sono sottoposti a parere vincolante della Regione, che si esprime in relazione alla verifica del recepimento delle condizioni di sostenibilità urbanistico commerciale stabilite dal Piano comunale di settore del commercio, entro il termine di settantacinque giorni.».



Art. 13.

*Modifiche all'art. 18
della legge regionale n. 29/2005*

1. All'art. 18 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «salvo quanto stabilito al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto prescritto in particolare all'allegato B-bis»;

b) al comma 2 le parole «negli strumenti urbanistici o, in assenza di tali disposizioni, dalla vigente normativa urbanistica o di settore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)» e la parola «numero» è sostituita dalla seguente: «limite».

Art. 14.

*Modifiche all'art. 30
della legge regionale n. 29/2005*

1. All'art. 30 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «in sede fissa,» è inserita la seguente: «anche»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, anche sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG. Possono ottenere tale qualificazione i comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra un rilevante afflusso turistico stagionale od occasionale correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante attrattività.»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori.

3-ter. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'art. 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste.

3-quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3-bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi attestante la fruizione turistica dei territori.

3-quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).».

Art. 15.

*Modifiche all'art. 33
della legge regionale n. 29/2005*

1. All'art. 33 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'effettuazione della vendita di liquidazione va comunicata in via telematica al SUAP del comune ove ha sede l'esercizio non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita medesima. La comunicazione indica, in particolare, l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita di liquidazione, la data di inizio e la durata della vendita medesima. Entro il giorno precedente all'inizio della vendita di liquidazione, è comunicato un elenco analitico delle merci poste in vendita, distinte per articoli, con l'indicazione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della liquidazione.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno per la durata comunicata dall'esercente.».

Art. 16.

*Modifica all'art. 41
della legge regionale n. 29/2005*

1. Al comma 2-bis dell'art. 41 della legge regionale n. 29/2005 le parole «del documento unitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti unitari».

Art. 17.

*Modifica all'art. 42
della legge regionale n. 29/2005*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole «in forma itinerante» sono aggiunte le seguenti: «; in tale ipotesi, con la SCIA di cui al comma 3, va acquisito il DURC».

Art. 18.

*Sostituzione dell'art. 55
della legge regionale n. 29/2005*

1. L'art. 55 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Definizione e ambito di applicazione). — 1. Il presente capo disciplina le modalità e le condizioni del commercio della stampa quotidiana e periodica, intendendosi come tale anche la vendita di giornali e riviste esercitata sulle aree pubbliche.

2. I soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 1 sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.».



Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 56
della legge regionale n. 29/2005*

1. L'art. 56 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (*Punti vendita della stampa quotidiana e periodica*). — 1. L'apertura dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta a SCIA da inoltrarsi al SUAP del Comune competente per territorio.

2. Gli operatori possono vendere presso il proprio punto vendita qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.

3. Nella vendita di quotidiani e periodici gli operatori assicurano parità di trattamento, escluse le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico, nel rispetto, in particolare, delle modalità di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).

4. Le testate, oggetto della parità di trattamento di cui al comma 3, sono i prodotti a contenuto editoriale, quotidiani o periodici, con finalità d'informazione, di formazione, di divulgazione, d'intrattenimento, destinati alla pubblicazione e diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata costituente elemento identificativo del prodotto, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e recano stampata sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione sul mercato.

5. Le chiusure dei punti vendita nei giorni domenicali e festivi, a eccezione dei giorni in cui non è prevista la pubblicazione dei quotidiani, nonché per ferie, sono regolate in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio, mediante la predisposizione di turni programmati dalla Camera di Commercio competente, d'intesa con le organizzazioni di categoria e nel rispetto degli orari di apertura previsti dall'accordo nazionale di categoria. Il calendario dei turni è distribuito a tutte le organizzazioni interessate.»

Art. 20.

*Modifica all'art. 57
della legge regionale n. 29/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 29/2005 le parole «alcuna autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «la SCIA di cui all'art. 56, comma 1.».

Art. 21.

*Modifiche all'art. 80
della legge regionale n. 29/2005*

1. All'art. 80 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «articoli 5, 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5, 6 e 7» e dopo le parole «10.000 euro.» sono aggiunte le seguenti: «La mancata comunicazione di cui all'art. 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività.»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «12, comma 1,» sono inserite le seguenti: «14-bis» e le parole «, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette a segnalazione certificata di inizio attività,» sono soppresse;

c) al comma 2, secondo periodo, le parole «, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette ad autorizzazione,» sono soppresse;

d) al comma 2, quarto periodo, le parole «di cui sopra» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 euro a 15.000 euro»;

e) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai titoli I e II è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.».

Art. 22.

*Modifiche all'art. 81
della legge regionale n. 29/2005*

1. All'art. 81 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'art. 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'art. 42, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, ovvero in violazione di quanto sancito all'art. 43, commi 3-ter e 3-quater, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del comma 1:

a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6;

b) si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;

c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. È disposto il divieto di esercizio dell'attività:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'art. 5;

b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;

c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'art. 49, commi 9, 10, 11 e 12;

d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'art. 42, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.».



Art. 23.

*Modifiche all'art. 82
della legge regionale n. 29/2005*

1. All'art. 82 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «l'autorizzazione di cui all'art. 56» sono sostituite dalle seguenti: «la SCIA di cui all'art. 56, comma 1,»;

b) al secondo periodo del comma 3 le parole «o senza la prescritta autorizzazione» sono soppresse.

Art. 24.

*Modifiche all'art. 83
della legge regionale n. 29/2005*

1. All'art. 83 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'art. 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 5, in materia di esercizio dell'attività, e delle disposizioni di cui all'art. 78, in materia di pubblicità dei prezzi, è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui non venga attivato l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. L'autorizzazione è altresì revocata ovvero è disposto il divieto di esercizio dell'attività qualora:

a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'art. 5;

b) l'attività è sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

d) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi di cui al comma 4 la proroga non è concessa in caso di colpevole inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie ovvero in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.».

Art. 25.

*Sostituzione dell'art. 84
della legge regionale n. 29/2005*

1. L'art. 84 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 84 (*Osservatorio regionale del commercio*). — 1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima:

a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;

b) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'art. 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;

c) elaborare e diffondere, con le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;

d) esprimere il parere di cui all'art. 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a), anche al fine della relazione di cui all'art. 105, comma 2, lettera a);

e) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi, anche al fine della relazione di cui all'art. 105, comma 2, lettera b).



2. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.

3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'art. 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'art. 15.

4. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 3 comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adempimento di tale obbligo.»

Art. 26.

Modifica all'art. 84-bis della legge regionale n. 29/2005

1. Il comma 3 dell'art. 84-bis della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.»

Art. 27.

Modifica all'art. 85 della legge regionale n. 29/2005

1. Il comma 6 dell'art. 85 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«6. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale; prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.»

Art. 28.

Modifiche all'art. 105 della legge regionale n. 29/2005

1. Al comma 2 dell'art. 105 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole «agli effetti attesi di riequilibrio, modernizzazione e di sviluppo della rete distributiva e di» sono sostituite dalle seguenti: «all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* all'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi;»;

c) la lettera *c)* è abrogata;

d) alla lettera *d)* le parole «all'evoluzione della domanda rispetto alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;» sono soppresse;

e) alla lettera *e)* le parole «, nonché sul livello dell'adozione da parte delle imprese di formule commerciali innovative» sono soppresse;

f) la lettera *f)* è abrogata;

g) la lettera *g)* è abrogata;

h) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori.»

Art. 29.

Modifica all'allegato A della legge regionale n. 29/2005

1. All'allegato A della legge regionale 29/2005, al punto 2 Tabella rivendite di generi di Monopolio, la voce «Merendine e biscotti confezionati» è sostituita dalla seguente: «Merendine e biscotti confezionati, bevande confezionate e preimbottigliate (esclusi i superalcolici).»

Art. 30.

Sostituzione dell'allegato B della legge regionale n. 29/2005


1. L'allegato B della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Allegato B (riferito all'art. 15, commi 7 e 10).

1. Criteri di indirizzo per la scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di Grande struttura.

Per le finalità di cui all'art. 15, comma 7, i Comuni si attengono, in particolare, ai seguenti criteri:

a) tenere in considerazione l'esigenza di consolidare il tessuto socio-economico costituito dalla rete distributiva degli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, in maniera da dimostrare e giustificare le nuove zone e insediamenti commerciali e il loro ampliamento all'esterno delle aree



suddetto; potranno essere inoltre valutate eventuali azioni anche con l'apporto partecipato delle organizzazioni di categoria del settore distributivo al fine di assicurare l'uso temporaneo e determinato di spazi di parcheggio situati nelle aree storiche centrali ovvero in loro prossimità, fermo restando il rispetto degli standard di parcheggi per le funzioni residenziali previsti dalla vigente normativa;

b) prevedere l'eventuale localizzazione di esercizi commerciali di grande distribuzione puntando all'integrazione del sistema insediativo, privilegiando il rafforzamento delle aree urbane più recenti, diverse da quelle storiche, prive o carenti di adeguata rete commerciale, valutandone la sostenibilità urbanistica, ambientale e la funzionalità del sistema viario, urbano e non, nel rispetto, in particolare, di quanto prescritto all'art. 15, comma 8;

c) attivare particolare attenzione e cautela nella localizzazione eventuale di esercizi commerciali dimensionalmente rilevanti all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, negli immobili e nelle aree sottoposti alla tutela architettonica, storica, culturale e paesaggistica ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché negli edifici riconosciuti di rilevanza storica, culturale e architettonica negli strumenti urbanistici comunali, al fine principale di preservare i caratteri distintivi che connotano e diversificano dette realtà dalle altri componenti del sistema insediativo; nel caso in cui sia verificata e dimostrata, in coerenza con gli atti di pianificazione sovraordinata e le norme vigenti, la sostenibilità delle localizzazioni per insediamenti di grande distribuzione commerciale nelle aree storiche centrali anzidette, qualora si ammettano interventi di demolizione e di ricostruzione, nonché di ristrutturazione urbanistica, i parcheggi a servizio dell'esercizio commerciale dovranno essere previsti all'interno dell'edificio.

2. Indicazione relativa ai contenuti e alle modalità per predisporre gli studi inerenti all'impatto sulla viabilità conseguente all'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura (art. 15, comma 10).

1. Inquadramento territoriale:

a) Descrizione del bacino di utenza della struttura: centri insediativi interessati/gravitanti, dimensione demografica degli stessi, popolazione complessiva interessata (minima-massima).

2. Studio sulla viabilità di afferenza/servizio - Elaborazioni richieste:

Rete viaria: rappresentazione e descrizione della rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura in scala adeguata.

Elaborazioni richieste:

a) descrizione della tratta o delle tratte stradali, comprensiva delle caratteristiche geometriche delle stesse, interessate dall'intervento rispetto ai punti di accesso e recesso dell'area, indicazione degli incroci e intersezioni più prossimi, e degli eventuali caselli di autostrade e/o superstrade all'interno dell'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura;

b) analisi e rappresentazione dei flussi di traffico esistenti con evidenziazione delle ore di punta corrispondenti alla situazione più gravosa; i rilievi di traffico, qualora non disponibili in forma aggiornata ed esaustiva c/o l'Ente proprietario della/e strade/e, dovranno essere effettuati sul campo; le analisi dovranno essere elaborate in maniera tale da definire la capacità esistente e potenziale e altresì i livelli di servizio della viabilità considerata;

c) stima del traffico generato dall'esercizio commerciale a regime, applicando il metodo ritenuto più idoneo in rapporto ai generi di vendita di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge;

d) valutazione finale dell'impatto dell'esercizio commerciale sulla viabilità, conseguente alle analisi e alle stime di cui alle precedenti lettere b) e c), attraverso un metodo idoneo a dimostrare la massima capacità di saturazione e i livelli di servizio dei tratti stradali e delle intersezioni più critici in maniera tale da garantire la razionalizzazione e la funzionalità della rete viaria interessata, con riferimento ai livelli di servizio;

e) illustrazione e rappresentazione delle soluzioni viabilistiche progettuali proposte con particolare riguardo alle intersezioni, concordandole preventivamente con l'ente proprietario della/e strada/e o territorialmente competente.

3. Precisazioni:

a) Con riferimento agli esercizi commerciali fino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta complessiva, gli studi inerenti l'impatto sulla viabilità di cui al precedente paragrafo 2, costituiscono parte integrante della documentazione minima ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento degli stessi esercizi.»

Art. 31.

Inserimento dell'allegato B-bis alla legge regionale n. 29/2005

1. Dopo l'allegato B della legge regionale n. 29/2005 è inserito il seguente:

«Allegato B-bis (riferito all'art. 18, comma 1).

1. Parcheggi a servizio degli esercizi di vendita.

1. La dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione degli esercizi di vendita è la seguente:

a) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60 per cento della superficie di vendita;

b) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone diverse da quelle a destinazione residenziale: 100 per cento della superficie di vendita;

c) per esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati: 150 per cento della superficie di vendita;

d) per esercizi con superficie di vendita o coperta complessiva superiore a 1.500 metri quadrati: 200 per cento della superficie di vendita;

e) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 25 per cento della superficie utile dell'edificio; è facolt-



tà dei Comuni aumentare la percentuale nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione in relazione ai settori merceologici di vendita; per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

2. La dotazione di parcheggi per i servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago è: 100 per cento della superficie utile di detti servizi. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti di tutti i locali e gli spazi aperti al pubblico misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

3. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui sopra, sono individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti a partire dagli esercizi commerciali al dettaglio di dimensione superiore a 1.500 metri quadrati di superficie di vendita.

4. In caso di esercizio commerciale destinato sia al commercio al dettaglio sia al commercio all'ingrosso, le percentuali di cui sopra sono rispettivamente riferite alla superficie di vendita al dettaglio e alla superficie utile all'ingrosso.

2. Aree per le operazioni di carico e scarico delle merci.

1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.

2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.

3. Per le grandi strutture di vendita l'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

4. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.»

Art. 32.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

2. Ai procedimenti sanzionatori, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti solo se più favorevoli al soggetto sanzionato.

3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti in vigore.

4. La disciplina di cui all'allegato E, riferito all'art. 109, comma 2, della legge regionale n. 29/2005 continua a trovare applicazione nelle more dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Art. 33.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 3 dell'art. 11, il comma 3 dell'art. 12, il comma 4 dell'art. 16, gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 86, 93, 94 e 104 della legge regionale 29/2005;

b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 15 (Legge comunitaria 2010);

c) gli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13, (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);

d) il comma 13 dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

2. Resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della legge regionale 29/2005, come disposto dall'art. 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 dicembre 2016

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00081



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67, della Regione Toscana concernente «(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016” relative alla seconda variazione al bilancio 2016). (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 44 del 5 ottobre 2016, Parte prima). Avviso tecnico di errore materiale.».

Con riferimento alla legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016» relative alla seconda valutazione al bilancio 2016) pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n. 44, Parte prima, del 5 ottobre 2016, si segnala che, a causa di un errore materiale, nella rubrica dell'art. 18 - tanto nel sommario quanto nell'articolo - le parole «26-octies» sono da leggersi come «26-octies decies».

17R00192


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-025) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 6 2 4 *

€ 3,00

